



REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO
DELL'UFFICIO DEL GARANTE DELLA SALUTE DELLA REGIONE CALABRIA

Art. 1
Definizioni

1. Ai fini dell'osservanza delle disposizioni del presente Regolamento, si intende:
 - col termine “Garante”, il Garante della Salute della Regione Calabria;
 - col termine “Ufficio”, l'Ufficio del Garante della Salute della Regione Calabria;
 - col termine “staff tecnico”, lo staff tecnico dell'Ufficio del Garante della Salute della Regione Calabria;
 - col termine “segreteria” e “segreteria amministrativa”, la segreteria amministrativa dell'ufficio del Garante della Salute della Regione Calabria;
 - col termine “legge istitutiva”, si intende la Legge Regionale 10 luglio 2008, n. 22;
 - col termine “BURC”, si intende il Bollettino Ufficiale della Regione Calabria.

Art. 2
Oggetto e finalità

1. L'oggetto del presente regolamento è quello di disciplinare l'organizzazione funzionale ed operativa dell'Ufficio del Garante e dei componenti dell'Ufficio, ai sensi dell'art. 6 della legge istitutiva;
2. Il regolamento disciplina, altresì, i criteri e le modalità per l'attivazione delle collaborazioni esterne, lo svolgimento di stage e tirocini formativi presso l'Ufficio, la concessione del patrocinio e l'utilizzo del logo istituzionale del Garante, la gestione delle risorse finanziarie assegnate.
3. La finalità del regolamento è quella di favorire il più efficace espletamento del mandato istituzionale del Garante e dell'attività funzionale dei componenti dell'Ufficio, nonché di tutti coloro che a qualsiasi titolo collaborino con il Garante nello svolgimento delle proprie funzioni, cristallizzandone i principi d'azione.

Art. 3
Istituzione

1. È istituito presso il Consiglio Regionale della Calabria l'Ufficio del Garante della Salute della Regione Calabria cui è attribuito il compito di verificare la piena attuazione nel territorio regionale dei diritti di tutte le persone, di ogni colore, religione, cultura ed etnia, compresi i detenuti, in materia di assistenza sanitaria e socio-sanitaria.
2. Il Garante, nel rispetto delle competenze attribuite dalla legge istitutiva:
 - adotta il regolamento recante la disciplina del proprio funzionamento;
 - presenta annualmente una relazione al Consiglio Regionale della Calabria, che viene pubblicata sul BURC e divulgata nelle forme e con modalità definite dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale.

Art. 4
Funzioni del Garante

1. Il Garante interviene a richiesta dei cittadini, di formazioni e associazioni sociali, per:
 - vigilare sul rispetto della personalità e della dignità del cittadino in rapporto alla fruizione dell'assistenza sanitaria e socio-sanitaria;

- segnalare alle competenti amministrazioni fattori di rischio o di danno a causa di carenze e di situazioni inadeguate dal punto di vista ambientale, organizzativo, strutturale e igienico-sanitario;
 - collaborare con il Garante per l'Infanzia e l'Adolescenza della Regione Calabria per tutte le problematiche inerenti ai bambini e previste nell'apposita legge regionale di istituzione di questa figura;
 - fornire, attraverso l'URP del Consiglio regionale, informazioni utili ai cittadini per le più importanti problematiche della sanità di interesse collettivo, come la cura delle malattie rare e delle diverse gravi patologie, indicando i centri di eccellenza regionali, nazionali e internazionali;
 - tutelare la funzionalità e l'efficacia nell'erogazione delle prestazioni, le condizioni materiali e organizzative delle strutture e dei presidi socio-sanitari.
2. La richiesta è improcedibile qualora sia stato già presentato, per il medesimo oggetto, ricorso giurisdizionale.

Art. 5 Procedure

1. I procedimenti di competenza dell'Ufficio sono avviati a seguito delle segnalazioni pervenute:
 - a mezzo pec all'indirizzo garantesalute@pec.consrc.it;
 - a mezzo mail all'indirizzo garantesalute@consrc.it;
 - a mezzo Raccomandata A/R indirizzata al Garante della Salute della Regione Calabria, presso Consiglio Regionale della Calabria, via Cardinale Portanova, 89123, Reggio Calabria;
 - attraverso segnalazione telefonica all'ufficio dello Staff di riferimento del Garante della Salute della Regione Calabria.
2. Chiunque sia a conoscenza o direttamente oggetto di violazioni dei diritti del cittadino inerenti alla salute può rivolgersi al Garante della Salute.
3. Il Garante, previa comunicazione all'ufficio di direzione dell'Azienda interessata, chiede al Responsabile della struttura, presidio, ufficio o servizio di esaminare quanto è stato o è oggetto di violazione, stabilendo il termine massimo entro cui devono essere attuati i necessari interventi e/o provvedimenti.
4. Trascorso il termine di cui al comma 3, il Garante porta a conoscenza del Direttore Generale dell'Azienda le inadempienze e gli ulteriori ritardi verificatisi, affinché provveda per quanto di competenza.
5. Trascorsi 30 giorni dall'avvenuta comunicazione di cui al comma precedente, il Garante comunica al Presidente del Consiglio Regionale le inadempienze riscontrate.
6. Il Garante dà immediata notizia ai richiedenti di ogni intervento attuato.
7. Per lo svolgimento delle sue funzioni il Garante può ottenere in copia i provvedimenti attuati, nonché ogni altra informazione necessaria all'esercizio dei compiti di cui all'art. 2 della legge istitutiva.

Art. 6 Ufficio del Garante

1. L'Ufficio del Garante ha sede presso il Consiglio regionale della Calabria, Palazzo Campanella, via Cardinale Portanova, Reggio Calabria.
2. L'accesso al pubblico presso la sede del Garante sarà consentito previa richiesta di appuntamento.
3. All'Ufficio è assegnata una dotazione di personale nell'ambito dell'organico del Consiglio regionale, nei termini e secondo le previsioni dell'art. 6 della legge istitutiva.
4. L'organizzazione dell'Ufficio è improntata ai principi di trasparenza, efficacia, economicità, efficienza e buon andamento dell'attività amministrativa, nonché ad una gestione operativa flessibile delle funzioni e dei compiti.
5. Il personale assegnato assiste il Garante nello svolgimento di tutte le attività connesse al suo mandato in stretta collaborazione con i competenti Uffici del Consiglio regionale la cui attività sia funzionale rispetto a quella del Garante.
6. Il personale di cui al comma precedente opera alle dipendenze funzionali del Garante.

7. Ove il concreto svolgimento dell'attività funzionale dell'Ufficio lo richieda, il Garante propone l'integrazione delle figure professionali mediante richiesta all'Ufficio di Presidenza per le valutazioni di competenza.

Art. 7

Collaborazioni esterne

1. Il Garante, quando necessario, può avvalersi di esperti per la redazione di pareri su specifiche segnalazioni di elevata complessità, nonché di esperti su tematiche inerenti la comunicazione, i propri settori di competenza e le relative branche multidisciplinari e stipulare con essi eventuali contratti di collaborazione a titolo gratuito o oneroso, ai sensi e per gli effetti della legge di riferimento sulle collaborazioni.
2. Gli oneri fiscali, previdenziali o di altra natura, eventualmente scaturenti dalla stipula del contratto, sono disciplinati dalla normativa vigente.
3. Sul destinatario dell'incarico grava l'eventuale onere di stipulare apposita polizza assicurativa per la copertura di ogni onere derivante da controversie nascenti nell'ambito dell'attività espletata.
4. Il Garante può inoltre avvalersi, con le stesse modalità, della collaborazione di associazioni, ordini professionali, centri di studi e ricerca, ovvero di analoghe istituzioni e di altre forme di collaborazione in grado di agevolare lo svolgimento delle proprie funzioni, nei limiti delle risorse finanziarie annualmente assegnate e nel rispetto delle disposizioni statali in materia di spesa per il personale e di coordinamento della finanza pubblica, oltre che nel rispetto delle norme statali in materia di conferimento degli incarichi di cui agli artt. 1 e 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché procedere alla stipula di appositi protocolli d'intesa con istituzioni locali e nazionali aventi per oggetto e per finalità la tutela della salute e la dignità dell'individuo.
5. Il Garante, in qualunque momento, può procedere alla risoluzione anticipata del contratto, per gravi motivi che procurano nocumento all'immagine dell'Ufficio.
6. Tutte le informazioni relative ai titolari di incarichi di collaborazione esterna sono pubblicate e aggiornate in ossequio a quanto previsto dalla normativa sulla trasparenza di cui all'art. 15 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 in tema di obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi di collaborazione o consulenza, nonché nel rispetto degli orientamenti applicativi contenuti nelle Linee guida adottate dall'ANAC.

Art. 8

Principi guida

1. Il Garante, i componenti dell'Ufficio e tutti coloro che a qualsiasi titolo collaborano con il Garante nello svolgimento delle attività istituzionali, si attengono ai seguenti principi guida:
 - protezione delle informazioni riservate raccolte dal Garante. In particolare, nessun dato personale può essere reso pubblico senza il consenso espresso dell'interessato;
 - segretezza sull'attività istruttoria, le informazioni e la documentazione acquisite nel corso delle visite istituzionali e nello svolgimento degli altri compiti del Garante;
 - obbligo di trasmettere tempestivamente all'autorità giudiziaria competente le notizie di cui venga a conoscenza nello svolgimento dei compiti istituzionali;
 - divieto di assumere incarichi professionali che, nel rispetto della legge istitutiva o della normativa contrattuale o codice deontologico di riferimento, esulino o siano incompatibili o inopportuni rispetto a quelli strettamente connessi all'espletamento dell'attività istituzionale.

Art. 9

Stage e tirocini formativi

1. Compatibilmente all'attività funzionale dell'Ufficio, gli stage ed i tirocini formativi hanno luogo nel rispetto delle norme vigenti che ne disciplinano modalità, limiti e durata.
2. Gli stage ed i tirocini formativi devono essere preceduti dalla sottoscrizione di apposite convenzioni fra il Garante ed i soggetti istituzionali proponenti, con copertura assicurativa a carico di questi ultimi.
3. Al fine di contribuire alla formazione di figure di alto profilo professionale ed istituzionale, attraverso l'acquisizione di specifiche competenze nell'ambito della tematiche di competenza

del Garante, gli stage ed i tirocini formativi sono destinati a soggetti diplomati, agli studenti universitari, ai corsisti di master post-universitari di primo e secondo livello. Altre attività di studio qualificanti rivolte ai soggetti di cui al punto precedente possono essere proposte da specifici soggetti istituzionali, previa positiva valutazione di coerenza e fattibilità da parte del Garante.

4. Gli stage ed i tirocini formativi non comportano alcuna onerosità per l'Ufficio e sono perciò svolti a titolo gratuito.

Art. 10

Concessione del patrocinio e utilizzo del logo istituzionale

1. La concessione del patrocinio e l'utilizzo del logo istituzionale del Garante sono rilasciati, su insindacabile valutazione del Garante, per lo svolgimento di iniziative di studio, di formazione e di informazione (a titolo esemplificativo: seminari, convegni, workshop, corsi, indagini conoscitive, mostre, rassegne, concorsi, presentazione di un'opera di stampa (libro o pubblicazione in genere), promosse da istituzioni, enti, associazioni, organizzazioni, comitati, fondazioni, enti universitari pubblici e privati, scuole di formazione, centri di ricerca, osservatori, che offrano garanzia di affidabilità, correttezza e validità dell'iniziativa, oltre a risultare strettamente connessi alle finalità istituzionali del Garante.
2. La concessione del patrocinio e l'utilizzo del logo istituzionale non comportano alcun onere finanziario a carico del Garante, né alcun beneficio di qualunque genere a favore del soggetto richiedente, fatta salva la possibilità di dare evidenza dell'avvenuto ottenimento del patrocinio e dell'utilizzo del logo istituzionale nelle forme e secondo le modalità disciplinate negli articoli successivi.
3. La concessione del patrocinio e l'utilizzo del logo istituzionale si intendono rilasciate per ogni singolo evento, non hanno carattere permanente e non si estendono ad altre iniziative di contenuto analogo o affine; non si rinnovano tacitamente, né assumono alcun valore ai fini certificativi o per altri effetti giuridici.
4. Il logo istituzionale, che in forma grafica rappresenta l'immagine istituzionale del Garante, è costituito dal logo del Consiglio regionale della Calabria recante la specifica dicitura "Garante della Salute della Regione Calabria".
5. Non possono beneficiare del patrocinio e dell'utilizzo del logo istituzionale del Garante le iniziative promosse da partiti o movimenti politici ovvero le iniziative che hanno come finalità la promozione di interessi esclusivamente privati.

Art. 11

Richiesta del patrocinio e dell'utilizzo del logo istituzionale

1. I soggetti che intendono richiedere congiuntamente o disgiuntamente il patrocinio e/o l'utilizzo del logo istituzionale devono presentare al Garante una specifica richiesta scritta entro un congruo termine che preceda la data di inizio dell'evento.
2. L'istanza, redatta in carta semplice, deve essere sottoscritta dal legale rappresentante o dal soggetto richiedente e indirizzata al Garante, per via telematica, ai seguenti indirizzi:
 - e-mail: garantesalute@consrc.it;
 - pec: garantesalute@pec.consrc.it.
3. L'istanza deve contenere tutte le informazioni necessarie a individuare il titolare dell'iniziativa (sede e recapiti), l'indicazione di un soggetto referente (nome e cognome, recapiti telefonici ed e-mail), l'illustrazione dei relativi contenuti e degli obiettivi perseguiti, delle modalità e dei tempi di svolgimento, i soggetti beneficiari, nonché ogni altra informazione utile ai fini della più opportuna valutazione da parte del Garante.
4. Il Garante si riserva la facoltà di richiedere ogni eventuale integrazione o informazione ritenuta necessaria ai fini della valutazione dell'istanza.
5. Nel caso in cui il richiedente apporti modifiche e variazioni all'iniziativa, deve darne tempestiva comunicazione al Garante che si riserva di riesaminare la richiesta.

Art. 12

Modalità di utilizzo del patrocinio e del logo istituzionale

1. I soggetti richiedenti che ricevono positiva comunicazione ufficiale da parte del Garante rispetto alla concessione del patrocinio e all'utilizzo del logo istituzionale devono osservare i seguenti accorgimenti:
 - le bozze del materiale di comunicazione/pubblicizzazione dell'evento contenenti il riferimento alla concessione del patrocinio e dell'utilizzo del logo istituzionale devono essere sempre inviate preliminarmente in visione al Garante, per l'approvazione;
 - il riferimento alla concessione del patrocinio e all'utilizzo del logo istituzionale deve essere posizionato in modo da distinguere chiaramente il soggetto patrocinante dall'organizzatore dell'evento;
 - il logo istituzionale deve essere riportato con adeguata evidenza e, comunque, con rilievo almeno pari rispetto ad altri loghi di soggetti eventualmente patrocinanti in un'apposita sezione ben distinta dai loghi degli organizzatori e/o da marchi commerciali;
 - nel materiale a stampa predisposto per l'iniziativa ovvero in ogni altro supporto informativo (manifesti, opuscoli, dépliant, siti web) ove venga riprodotto il logo istituzionale, i soggetti beneficiari sono tenuti a far risaltare che le attività sono realizzate "con il patrocinio del Garante della Salute della Regione Calabria";
 - una copia definitiva del materiale stampato deve essere trasmessa in via preventiva al Garante per eventuali controlli.

Art. 13

Recesso del Garante per utilizzi non conformi

1. Il Garante può recedere dalla concessione del patrocinio al fine di tutelare la propria immagine qualora venga riscontrato il mancato rispetto delle condizioni indicate nel presente regolamento e richiamate nella comunicazione di concessione.
2. Nel caso di dichiarazioni mendaci relative alla tipologia, allo svolgimento ed alle finalità dell'iniziativa, alla natura del soggetto organizzatore, ovvero all'utilizzo della dicitura "patrocinio" e del logo, ovvero alla modalità di impiego degli stessi non conformi al presente regolamento, è, altresì, inibita per il soggetto richiedente la possibilità di ricevere ulteriori patrocini dal Garante per un periodo massimo di 5 anni, fatto salvo il riscontro di eventuali responsabilità di ordine civile e penale.

Art. 14

Rimborso per missione

1. Ai sensi del presente regolamento costituisce "missione" qualunque attività svolta dal Garante direttamente connessa all'esercizio del mandato e delle funzioni esercitate, ivi compresa la partecipazione a seminari di studi, congressi, convegni, conferenze e riunioni, aventi attinenza con il ruolo istituzionale ricoperto.
2. Al Garante, nell'ambito dello svolgimento delle attività istituzionali, spetta il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate di vitto, alloggio e trasporto per missione nell'ambito e fuori dal territorio regionale, nella misura e secondo le modalità previste per le missioni dei dirigenti del Consiglio regionale.
3. Le missioni del Garante sono autorizzate di volta in volta dal Presidente del Consiglio regionale.

Art. 15

Liquidazione

1. Il rimborso delle indennità accessorie per missioni e rimborso spese avviene dietro presentazione della documentazione in originale giustificativa delle spese effettivamente sostenute.

Art. 16

Risorse finanziarie

1. Le risorse finanziarie in dotazione all'Ufficio sono quelle previste dalla legge istitutiva.

2. Le risorse finanziarie, rese disponibili all'Ufficio del Garante per l'assolvimento dei compiti istituzionali, vengono gestite con criteri di economicità e trasparenza.

Art. 17

Rendicontazione delle risorse

1. Il Garante, annualmente, rendiconta tutte le spese effettivamente sostenute nell'esercizio della sua attività istituzionale, predisponendo un apposito consuntivo, corredato della documentazione contabile di riscontro e distinto per tipologia di spesa.
2. Il rendiconto è trasmesso entro il 31 gennaio di ogni anno ovvero entro 30 giorni dalla fine del periodo di rendicontazione, se inferiore all'anno solare, per competenza al Settore Bilancio e Ragioneria del Consiglio regionale, oltre che, per opportuna conoscenza, al Direttore-Segretario generale.
3. Contestualmente alla trasmissione del rendiconto, con separata nota, il Garante richiede l'accredito delle somme annualmente spettanti per il funzionamento dell'Ufficio.
4. Qualora il Settore Bilancio e Ragioneria necessiti di acquisire chiarimenti o ulteriore documentazione, formula per iscritto la propria richiesta al Garante assegnando un termine non inferiore a 15 giorni.
5. Entro 30 giorni dalla ricezione della documentazione il Settore Bilancio e Ragioneria, con propria determinazione, approva il rendiconto del Garante e contestualmente assegna le risorse spettanti per l'esercizio finanziario successivo.
6. Le somme non spese nell'esercizio oggetto di rendicontazione possono essere utilizzate nell'esercizio successivo. Le somme non spese al termine dell'incarico devono essere restituite mediante versamento sul conto corrente di tesoreria del Consiglio regionale.

Art. 18

Disposizioni finali

1. Il presente regolamento entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione sul BURC.
2. Il regolamento e le successive modificazioni sono pubblicati sul BURC e sul sito istituzionale del Consiglio regionale nella pagina dedicata al Garante.
3. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si rinvia alla legge istitutiva ed alla normativa di riferimento vigente.